



00-07

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Sent. n. 864/15  
del 24/9/15  
R. G. n. 1546/15  
Rep. n.             
Cron. n. 4776/15  
Sent. dep. 25/9/15  
Oggetto: opp.ne  
all'esecuzione

PUSBL 25/9/15

Il Giudice di Pace di Pisa, Avv. Flavio Ceccarini ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 1546/2015 R.G., promossa da:

**ROVINI LUCA** (codice fiscale RVN LCU 68E31 G702S), residente in Cascina (Pisa),

Via San Donato 113, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'Avv. Andrea

Lucchesi, del Foro di Massa, ed elettivamente domiciliato in Pisa, Via Mercanti 8 presso

lo studio dell'Avv. Gabriele Venturini

**ATTORE OPPONENTE**

**CONTRO**

**EQUITALIA CENTRO SPA** (codice fiscale 003078981200), con sede in Firenze,

Viale G. Matteotti 16, in persona del suo procuratore Avv. Jacopo Mignolli, ed

elettivamente domiciliata presso la sua sede in Firenze, Viale G. Matteotti 16

**CONVENUTA OPPOSTA**

**COMUNE DI PISA** (codice fiscale 00341620508), in persona del Dirigente della

Polizia Municipale Avv. Pietro Pescatore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente,

dagli Avv.ti Susanna Caponi, Gloria Lazzeri e Giuseppina Gigliotti, ed elettivamente

domiciliato presso l'Avvocatura Civica, in Pisa, Via degli Uffizi 1

**CONVENUTO OPPOSTO**

Oggetto: Opposizione a cartella di pagamento.

La causa è stata portata in decisione all'udienza del 16.9.2015, sulle seguenti conclusioni:



PER PARTE ATTRICE OPPONENTE: "Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, 1. Accertare l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati dal Comune di Pisa nei confronti del sig. Rovini Luca a fronte del mancato pagamento dei verbali di violazione del C.d.S.; 2. Dichiarare che il sig. Rovini nulla deve ad Equitalia Centro Spa e/o al sua mandante Comune di Pisa, in forza della cartella esattoriale n. 08720020002333363, in quanto il credito ivi identificato risulta essere prescritto e quindi non più esigibile; 3. Dichiarare l'inefficacia e/o la nullità della cartella esattoriale n. 087200200023333633 e comunque annullarla; 4. Con vittoria di spese, diritti e compensi professionali di avvocato sia per la fase stragiudiziale che giudiziale".

PER PARTE CONVENUTA OPPOSTA EQUITALIA: "Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis reiectis: in via preliminare e nel merito accertare e dichiarare cessata la materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite".

PER PARTE CONVENUTA OPPOSTA COMUNE DI PISA: "Voglia il Giudice adito: in via principale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Comune di Pisa, ordinandone l'estromissione dal giudizio; in subordine, nel merito, rigettare la domanda attorea perché infondata. Con vittoria dei compensi".

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. Rovini Luca conveniva in giudizio la Equitalia Centro Spa, Agente della riscossione per la Provincia di Pisa ed il Comune di Pisa, chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento n. 087200200023333633, a suo tempo (10.4.2002) notificata dalla Equitalia Centro Spa per l'importo complessivo di € 395,88, richiesto del Comune di Pisa in relazione a dei pregressi verbali di contestazione di infrazione al codice della strada elevati nell'anno 1998.

Deduceva parte opponente di essere venuto a conoscenza nel novembre 2014 della presenza di detta cartella di pagamento e di avere inviato in data 9.1.2015 ad Equitalia ed al Comune di Pisa una istanza di annullamento in autotutela senza alcun esito; eccepiva pertanto l'intervenuta prescrizione del credito ex art. 28 Legge n. 689/1981, essendo trascorsi oltre cinque anni dall'ultimo atto interruttivo della prescrizione. Concludeva chiedendo che fosse dichiarata la nullità della cartella impugnata.

Si costituiva in giudizio la convenuta Equitalia Centro Spa deducendo di avere provveduto alla sospensione della riscossione nei confronti del contribuente, con ciò ritenendo esaurito ogni suo compito, competendo all'ente impositore ogni ulteriore attività di sgravio delle sanzioni. Chiedeva pertanto che fosse dichiarata cessata la materia del contendere.

Si costituiva altresì in giudizio il Comune di Pisa, eccependo in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva; nel merito eccepiva la mancata impugnazione nei termini della cartella. Concludeva nel merito per il rigetto della domanda.

All'udienza del 16.9.2015 la causa veniva trattenuta in decisione sulle sopra precisate conclusioni.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve preliminarmente essere rilevato che il presente giudizio non si qualifica come una opposizione a cartella di pagamento, la cui notifica risulta avvenuta nell'ormai remoto 10.4.2002, quanto come un giudizio di accertamento negativo di un credito, cioè di un'azione in qualsiasi tempo proponibile dal supposto debitore tesa ad accertare che un suo presunto debito non esiste, perché mai esistito o perché estintosi per qualche motivo. Nel caso di specie risulta che in data 10.4.2002 fu notificata, con consegna, in assenza del contribuente, a mani di soggetto qualificatosi come "impiegata", della cartella di

pagamento n. 087200200023333633, all'epoca tempestivamente emessa in relazione a dei verbali di contestazione di infrazione al codice della strada elevati dalla Polizia Municipale di Pisa nel corso dell'anno 1998.

Orbene, è di tutta evidenza che in mancanza di ulteriori atti interruttivi della prescrizione il credito portato in tale cartella si è estinto sin dall'anno 2007 per intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 28 Legge n. 689/1981.

Al riguardo risulta prodotta in atti una lettera di Equitalia datata 9.7.2015 (in corso di causa) nella quale viene comunicata al legale di parte opponente la avvenuta sospensione di una serie di cartelle di pagamento, tra le quali quella oggetto del presente giudizio; peraltro dai numeri di serie delle varie cartelle le stesse risultano emesse tra gli anni 2000 e 2003 e quindi, in via incidentale non essendo le altre cartelle oggetto del presente giudizio, si rileva che in mancanza di atti interruttivi della prescrizione tali crediti appaiono tutti prescritti, addirittura per prescrizione ordinaria decennale.

Ciononostante, ad oggi non risulta emesso alcuno sgravio delle sanzioni da parte dell'ente impositore Comune di Pisa, che è il soggetto legittimato a tale adempimento.

L'opposizione deve pertanto essere accolta, ed il credito portato della cartella n. 087200200023333633 deve essere dichiarato estinto per intervenuta prescrizione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a carico di entrambe le parti convenute, in solido, considerato che solo in corso di giudizio Equitalia ha comunicato di avere per parte sua sospeso l'operatività della cartella di pagamento.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione per prescrizione del credito vantato dal Comune di Pisa nei confronti di Rovini Luca, portato in cartella esattoriale n. 087200200023333633.

2  
15/10/15 RC


Condanna i convenuti in solido al pagamento in favore di parte attrice opponente delle spese di lite che liquida in complessivi € 265,00 per competenze professionali, oltre Iva e Cpa come per legge.

Così deciso in Pisa, 24.9.2015



Il Giudice di Pace

Avv. Flavio Ceccarini





E' copia conforme che si rilascia per la prima volta in forma esecutiva.

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di soccorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Si rilascia a richiesta di:

av. to. *Andrea Lucchesi* per l'  
ante opposte

Pisa, 23.10.2015

F.to *il cancelliere*  
ROSANNA IMPERATRICE



E' Copia conforme all'originale

Pisa, li 23.10.2015

*il cancelliere*  
ROSANNA IMPERATRICE

